



**TABELLA 1 - MODALITÀ PRESCRITTIVE DEI MEDICINALI STUPEFACENTI E PSICOTROPI**

<p>MEDICINALI</p> <p>ANIMAU</p>	<p>Medicinali appartenenti alla Tab. II sezione A, compresi quelli contenenti le sostanze di cui alla Tab. III-bis e appartenenti alla Tab. II sezione A</p>	<p>Tab. II sezioni B, C e D, comprese le composizioni contenenti le sostanze di cui alla Tab. III-bis appartenenti alla Tab. II sezione D</p>	<p>Medicinali appartenenti alla Tab. II sezione E</p>
<p>Animali d'affezione, compresi i conigli da compagnia e gli equidi dichiarati non produttori di alimenti per l'uomo nell'apposita sezione IX del passaporto</p>	<p>Ricetta speciale a fogli autocopianti per medicinali stupefacenti e psicotropi</p> 	<p>Ricetta non ripetibile su carta semplice intestata se il medicinale è registrato solo per animali d'affezione o ad uso umano; ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia se il medicinale è registrato anche o solo per animali produttori di alimenti per l'uomo</p> 	<p>Ricetta ripetibile su carta semplice intestata se il medicinale è registrato solo per animali d'affezione; ricetta non ripetibile su carta semplice intestata se il medicinale è ad uso umano; ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia se il medicinale è registrato anche o solo per animali produttori di alimenti per l'uomo</p> 
<p>Animali produttori di alimenti per l'uomo, compresi quelli allevati per autoconsumo</p>	<p>Ricetta speciale a fogli autocopianti per medicinali stupefacenti e psicotropi più ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia</p> 	<p>Ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia</p> 	<p>Ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia</p> 

nella fattispecie indicata, il DPR 309/1990 richiede sempre la ricetta per stupefacenti, ma peraltro il 193/2006 richiede sempre la RNRTC. Dovendo il Servizio Veterinario dell'Asl essere informato della prescrizione di medicinali psicotropi ad animali DPA e non potendolo essere con la ricetta per stupefacenti si rende necessaria la doppia ricetta.

A questo si aggiunga che il DLgs 193 prevede che la ricetta debba essere allegata al registro dei trattamenti e conservata per 5 anni, mentre la normativa sugli stupefacenti prevede che la ricetta debba essere distrutta ad esaurimento dei medicinali.

Le due normative diverse con due finalità diverse possono essere osservate solo compilando due ricette diverse.

Materiale tratto da 30 giorni a cura di Giorgio Neri

<http://www.trentagiorni.it/files/numeriCompleti/ago09.pdf>



